



Trib. Napoli, 4 febbraio 2026, Pres. Scoppa, Est. Cacace

**COMPOSIZIONE NEGOZIATA – Misure protettive – Fideiussori –
Centrale dei rischi.**

In tema di composizione negoziata della crisi, le misure protettive di cui all'art. 18 CCII non possono estendersi al patrimonio dei fideiussori dell'imprenditore, soggetti terzi rispetto alla procedura, né possono inibire agli istituti di credito l'escussione delle garanzie personali o la segnalazione delle sofferenze alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, essendo tali limitazioni incompatibili con i principi di correttezza e trasparenza e con la funzione pubblicitica del sistema delle segnalazioni.

Segnalazione a cura del Prof. Lorenzo Stanghellini

Riproduzione riservata

art. 18 CCII

art. 19 CCII



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

R. G. 25390 / 2025 – misure protettive e cautelari (risanamento aziendale)

Oggetto: reclami al collegio

nella seguente composizione collegiale:

dott. Gianpiero Scoppa – Presidente

dott. Francesco Paolo Feo – Giudice

dott. Edmondo Cacace – Giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 gennaio 2026;

emana la seguente

ORDINANZA

letti gli atti ed i verbali di causa;

Osserva

Nel mese di ottobre dell'anno 2025 la società ██████████ ha depositato presso la piattaforma telematica istituita dalla camera di commercio di Napoli istanza per la nomina di un esperto indipendente nonché atto contenente la previsione di plurime misure protettive di cui all'art. 18 c.c.i.i.

A definizione del procedimento giudiziale previsto per l'esame e quindi la revoca, la conferma o la modifiche di tali misure protettive, che si inserisce entro una trattativa di natura prettamente privatistica che avviene fra le parti, con provvedimento del 30 novembre 2025 il Tribunale di Napoli ha confermato le richieste misure protettive per un periodo di 120 giorni (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della ██████████).

Nei confronti di tale decisione la banca ██████████, pur prestando esplicita acquiescenza nei confronti di tutte le altre misure confermate (fra le quali: divieto di instaurazione di giudizi esecutivi e cautelari; divieto di rifiutare l'adempimento dei contratti di finanziamento; divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati;



divieto di escussione della garanzia ipotecaria, ecc...), avanza reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. nei confronti di due specifiche misure protettive oggetto di conferma.

L'istituto di credito si duole in particolare del fatto che il creditore abbia richiesto e l'Autorità Giudiziaria confermato sia l'inibizione dell'escussione del patrimonio dei fideiussori sia vietato la segnalazione presso la centrale dei rischi gestita dalla [REDACTED] delle cd. "sofferenze" dell'impresa debitrice. Per tale ragione chiede al Collegio la riforma parziale del provvedimento impugnato, con caducazione di tali descritti divieti, oltre alla vittoria delle spese di lite.

Nel corso di questo procedimento si è regolarmente costituita l'impresa debitrice che, nel confermare la descrizione della realtà storica e processuale offerta dalla controparte, ha tuttavia difeso la conformità all'ordinamento delle decisioni giudiziali assunte ed oggetto di reclamo, chiedendo quindi la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del reclamo e la condanna della banca al pagamento delle spese del giudizio.

Con peculiare riferimento all'inibizione rispetto alla segnalazione del nominativo del debitore alla centrale rischi la parte reclamante ritiene, con maggiore precisione, che tale divieto contrasti con gli obblighi di buona fede e correttezza che devono sovraintendere la procedura di composizione negoziata, che vanifichi la funzione stessa di tutela della stabilità ed efficienza del sistema bancario per cui la centrale rischi è concepita e che infine si rivela persino inutile in quanto non è in grado di consentire quella riservatezza che la società debitrice vorrebbe garantirsi, per non pregiudicare l'accesso al sistema creditizio, in quanto le misure protettive ricevono comunque pubblicità mediante l'iscrizione presso il registro delle imprese (reclamo, pp. 18 ss.).

Riguardo all'estensione delle misure protettive anche in favore del patrimonio dei garanti a titolo personale della società debitrice principale, la banca reclamante afferma in primo luogo che tale previsione non abbia fondamento normativo e rileva la disparità di trattamento con gli altri creditori dei fideiussori, che potrebbero agire in via esecutiva nei confronti dei diritti di cui solo titolari, con conseguenti rischi di dispersione della garanzia stessa (reclamo, pp. 12 ss., nonché le dichiarazioni contenute nel verbale dell'udienza del 28 gennaio 2026).

Muovendo l'analisi da tale motivo di reclamo il Collegio ritiene fondate le argomentazioni offerte dalla banca [REDACTED].

In termini generali può muoversi dalla considerazione per cui l'intero sistema normativo concepito dal c.c.i.i. in tema di misure protettive del patrimonio del debitore, funzionale al risanamento dell'impresa in difficoltà attraverso lo svolgimento di trattative private con il ceto creditorio, anche con l'ausilio di un esperto indipendente (art. 12 ss. c.c.i.i.), risulta derogatorio rispetto a principi generali dell'ordinamento civile quali, a titolo



esemplificativo, la facoltà dei creditori in possesso di un titolo esecutivo di agire in via esecutiva o quella della parte contrattuale in regola con gli adempimenti di sospendere l'esecuzione delle prestazioni in presenza dell'inadempimento della controparte (1460 c.c.) o chiedere l'immediato adempimento in presenza della diminuzione delle garanzie o di una situazione di difficoltà finanziaria (art. 1186 c.c.).

Per tale ragione risulta necessario che la complessiva normativa di cui si discute vada sia coordinata con i principi normativi gerarchicamente sovraordinati, in particolare di rilievo costituzionale – e ciò porta ad escludere, ad esempio, che sia ammissibile l'inibitoria verso il ceto creditorio di instaurare giudizi di cognizione per accertare, anche in sede monitoria, l'esistenza e la misura dei propri crediti (art. 24 Cost.) – sia interpretata, in modo eventualmente anche estensivo, ma sempre e soltanto funzionale a garantire il risanamento imprenditoriale nel rispetto della correttezza e buona fede che deve contraddistinguere le parti e quindi non potendo mai giungere a compromettere in modo significativo o definitivo le possibilità di soddisfazione dei creditori.

Ciò precisato, il Tribunale rileva che il testo della disposizione dell'art. 18 I co. c.i.i.i. è chiaro nell'attribuire al solo imprenditore (e non anche ai suoi garanti) la facoltà di chiedere l'emanazione di misure protettive del patrimonio e le coordinate sistemiche enunciate portano a ritenere che le stesse debbano inevitabilmente finalizzate alla ristrutturazione della debitoria e al superamento delle difficoltà economico-finanziarie dell'impresa.

L'interpretazione funzionale della citata disposizione conduce ad ammettere anche l'estensione delle misure protettive rispetto a beni che non rientrano propriamente nella sfera giuridica del debitore (nel senso che quest'ultimo non è titolare di diritti reali sugli stessi) ma solo a condizione che siano comunque funzionali all'esercizio dell'impresa (cfr., fra i precedenti della giurisprudenza di questo distretto, Tribunale di Avellino, ord. 5 dicembre 2022, est. P. Russolillo; Tribunale di Napoli nord, ord. 24 gennaio 2024, est. B Magliulo).

Conseguenza di tale lettura è che le misure protettive non possano estendersi in modo globale anche al patrimonio di terzi prestatori di garanzia generica, quali i fideiussori dell'imprenditore debitore principale, pur potendo eventualmente riguardare soltanto specifici beni di cui i garanti sono titolari nel caso in cui siano funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa.

La stessa esigenza di non compromettere in modo sproporzionato gli interessi dei creditori, derivante dall'obbligo di buona fede esistente fra le parti nella conduzione delle trattative alle quali le misure protettive sono funzionali – sottolineato dalla difesa della banca reclamante che correttamente evidenzia la facoltà che nel medesimo arco



temporale altri creditori dei medesimi fideiussori potrebbero agire nei confronti del loro patrimonio vanificando la loro garanzia – corrobora l'esposta conclusione.

Per tale ragione tale domanda merita accoglimento, con riforma parziale del provvedimento impugnato.

Va quindi esaminata l'altra ragione di reclamo con la quale l'istituto di credito chiede che venga rimosso il divieto impostogli di non comunicare alla centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia le situazioni di "sofferenza" che caratterizzano la società [REDACTED].

Anche riguardo a tale questione le considerazioni esposte dalla parte reclamante risultano fondate.

Nei propri scritti difensivi la società debitrice ha sottolineato la necessità di tale misura per evitare che l'inserimento del proprio nominativo nella centrale dei rischi possa comportare la "revoca delle linee di credito già in essere" o compromettere le possibilità di accesso a nuovi ingressi di finanza e, di conseguenza, rendere ben più difficile il percorso di risanamento (comparsa di costituzione e risposta, pp. 8 ss.).

Rispetto a tale difesa può in primo luogo osservarsi che le misure protettive sono soggette ad iscrizione nel registro delle imprese e quindi ad un sistema di pubblicità facilmente consultabile dagli operatori economici, e senza dubbio anche dagli istituti che erogano credito, per cui il divieto di effettuare segnalazioni presso la centrale dei rischi non è strumento in grado di garantire quella riservatezza in ordine alla propria situazione di difficoltà cui ambisce la società debitrice.

In ogni caso, con considerazione di portata più generale, il Tribunale ritiene che tale desiderio di riservatezza sullo stato di difficoltà che si attraversa, da garantire in particolare verso i soggetti che già hanno o che potrebbero in futuro erogare ulteriore credito pecuniario, non solo non è tutelato dall'ordinamento giuridico ma è in realtà antitetico rispetto ai principi che governano sia la composizione negoziata della crisi sia la complessiva materia della regolazione della crisi dell'impresa.

Il dovere di correttezza e buona fede sancito dall'art. 4 c.c.i.i., e per quanto riguardo in particolare l'oggetto del reclamo, la necessità di trasparenza del debitore in ordine alla realtà della propria situazione economico-finanziaria si rivolge senza dubbio, ed in primo luogo, nei confronti di tutti i creditori, non risultando quindi ipotizzabile di chiedere all'Autorità Giudiziaria di fornirgli di strumenti finalizzati ad eludere una piena informazione nei confronti di coloro che hanno già erogato credito per evitare il rischio di richieste di pronto rientro dalle esposizioni.



Ritiene in realtà il Collegio che tale obbligo di trasparenza ha una portata ancora più ampia, dovendo trovare necessaria declinazione, quantomeno per l'arco temporale nel corso del quale l'impresa lavora a soluzioni per regolare la propria situazione di crisi chiedendo, attraverso i diversi strumenti messi a disposizione dell'ordinamento (composizione negoziata, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, ecc...), una specifica ed eccezionale protezione dal ceto creditorio, nei confronti di tutti i soggetti con i quali interagisce professionalmente, a cominciare dall'Autorità Giudiziaria alla quale chiede la conferma o la proroga delle misure protettive e senza escludere i soggetti che possono divenire suoi nuovi e futuri creditori.

Per tale ragione anche la pretesa di evitare segnalazioni alla centrale rischi allo scopo di poter stipulare nuovi rapporti di finanziamento con soggetti non a conoscenza della situazione di difficoltà economica non può essere qualificata come meritevole di tutela giuridica.

Come correttamente osservato dalla difesa della parte reclamante lo strumento di raccolta accentrata delle segnalazioni di sofferenza presso la ██████████, la cui consultazione non è neppure facoltativa, bensì obbligatoria da parte degli istituti bancari prima dell'erogazione del credito ha l'obiettivo di tutelare la stabilità e l'efficienza del sistema bancario nel suo complesso e di certo non può subire deroghe proprio in presenza di imprese che per definizione attraversano una situazione di crisi da esse stesse riconosciuta.

Per le esposte motivazioni il reclamo deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate in base al valore della controversia, dell'attività difensiva effettivamente svolta e in ragione dei parametri previsti dal regolamento ministeriale vigente (d.m. 55/2014 e successive modifiche).

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, nella composizione sopra evidenziata:

- 1) Accoglie il reclamo proposto da ██████████, in persona del l.r.p.t.;
- 2) Per l'effetto, riforma l'ordinanza emanata dal Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, il 30 novembre 2025, nella parte in cui ha inibito a ██████████ l'escussione delle garanzie prestate dai fideiussori della società ██████████ e nella parte in cui ha inibito a ██████████ di presentare/trasmettere le segnalazioni dovute riguardo alla ██████████ alla centrale dei rischi gestita dalla ██████████;



- 3) Condanna [REDACTED], in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese del giudizio di reclamo, che si liquidano in euro 2.800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, se e come dovuti.

Così deciso in Napoli il 4 febbraio 2026.

Il Giudice relatore

dott. Edmondo Cacace

Il Presidente

dott. Gian Piero Scoppa



